

## Riforma fiscale

DS0006901

Sanzioni doganali applicabili anche per l'Iva all'importazione

**Benedetto Santacroce**

— a pag. 29

## Riforma fiscale

Sull'Iva all'importazione le sanzioni sono doganali — p.29

# Sanzioni doganali per l'Iva all'importazione

## Riforma fiscale

Il Dlgs approvato l'8 agosto classifica diritti di confine l'imposta e le accise

Per l'immissione dei beni in libera pratica potrebbe essere fissata una garanzia

**Benedetto Santacroce**

L'Iva, le accise e le altre imposte di consumo riscosse all'importazione costituiscono diritti di confine. Questa è la scelta definitivamente presa nel testo approvato dal Consiglio dei ministri dell'8 agosto (e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale) che dà attuazione alla delega fiscale in materia di diritto doganale. Una scelta che, pur avendo lasciato spazio ad alcune eccezioni, determina conseguenze non condivisibili sia in termini di sanzioni sia in termini di debitori dell'imposta.

Inoltre, poco si concilia con quella operata il 4 luglio dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, che con l'ordinanza 18284/2024 hanno rinviato alla Corte costituzionale per un giudizio di legittimità proprio il rapporto tra Iva interna e Iva all'importazione.

### Il contenuto della norma nazionale complementare

In particolare, l'articolo 27 delle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione euro-

pea (Cdu) introduce proprio per l'Iva una specificazione, collocando l'imposta tra i diritti di confine. Questi costituiscono species del genus *diritti doganali* e si distinguono per il fatto di essere accertati, liquidati e riscossi secondo le disposizioni doganali.

La stessa disposizione, però, esclude l'Iva dai diritti di confine in due casi:

1 quando, a seguito dell'immissione in libera pratica, l'Iva viene sospesa perché i beni vengono destinati all'immissione in consumo in altro Stato membro della Ue ("regime 42");

2 quando le merci vengono immesse in libera pratica senza assolvimento dell'imposta perché vincolate al "regime del deposito Iva".

### Il regime Iva da applicare secondo i casi

Quindi, mentre in generale l'importazione genera come conseguenza la debenza dell'Iva, al pari del dazio, con le regole doganali, nei casi sopra indicati l'Iva seguirà:

- nel primo caso, le regole indicate dal legislatore dello Stato membro di consumo;
- nel secondo caso, le norme interne e verrà pagata con il meccanismo del reverse charge.

### La prestazione di garanzia da parte dell'importatore

In entrambi i casi, però, l'importatore potrebbe essere obbligato a presentare una garanzia (salve alcune ipotesi di esclusione previste, ad esempio per gli operatori Aeo, cioè autorizzati perché conformi agli standard dell'Organizzazione mon-

diale delle dogane) per l'Iva. Proprio sotto questo profilo si sottolinea che, mentre per il vincolo dei beni all'importazione al regime del deposito Iva la cauzione era già prevista, per il regime 42 l'articolo 6 del decreto delegato della riforma consente alle autorità doganali di richiedere la costituzione di una garanzia nel caso in cui l'ufficio, in base all'articolo 67, comma 2-ter del Dpr 633/1972, richieda all'importatore i documenti che comprovino l'effettivo trasferimento del bene nell'altro Stato membro di consumo.

### Conseguenze sul regime sanzionatorio

Tornando al tema dell'Iva all'importazione quale diritto di confine, la conseguenza della scelta del legislatore è che alla stessa si considerano applicabili le regole sanzionatorie doganali (tra cui la nuova formulazione del contrabbando - si veda il commento pubblicato il 13 agosto scorso su «Il Sole24 Ore») e le norme unionali sull'individuazione del debitore dell'imposta con estensione di tale obbligazione nei confronti del rappresentante doganale indiretto dell'importatore.

Sul tema, comunque, bisognerà



